

CAMB/2017/64 del 27 settembre 2017

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione. Tirocini curriculari per studenti iscritti ai corsi di laurea dell'Università degli Studi di Bologna. Approvazione schema di convenzione.

IL PRESIDENTE F.to Sindaco Tiziano Tagliani



CAMB/2017/64

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2017** il giorno 27 del mese di Settembre alle ore 13,30 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, Via Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2017/0005823 del 25/09/2017.

Sono presenti i Sigg.ri:

		ENTE			P/A
1	Azzali Romeo	Comune di Mezzani	PR	Sindaco	P
2	De Pascale Michele	Comune di Ravenna	RA	Sindaco	P
3	Giannini Stefano	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	A
4	Giovannini Michele	Comune di Castello d'Argile	ВО	Sindaco	P
5	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	A
6	Reggianini Stefano	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	P
7	Tagliani Tiziano	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P
8	Tutino Mirko	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P

Il Presidente Tagliani Tiziano invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto: **Tirocini curriculari per studenti iscritti ai corsi di laurea dell'Università degli Studi di Bologna. Approvazione schema di convenzione.**

Richiamate:

- la legge 24 giugno 1997 n. 196 recante "Norme per la promozione dell'occupazione" che, all'art. 18 prevede l'istituzione di tirocini formativi e di orientamento al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e di stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico;
- il D.M. 142 del 25 marzo 1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- la legge regionale n. 12 del 30 giugno 2003 "Norme per la promozione uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro":
- la legge regionale n. 7 del 16 luglio 2013 recante "Disposizioni in materia di tirocini";

premesso che:

- ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 142/1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento", i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori ed i datori di lavoro pubblici e privati e per ogni tirocinio



deve essere predisposto un progetto formativo e di orientamento;

- l'Agenzia intende dar corso alle iniziative formative di tirocinio curriculari e formative per agevolare i percorsi di orientamento degli studenti attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e per proseguire le attività di collaborazione già in essere con diversi Atenei;
- l'Università degli Studi di Bologna rientra fra i soggetti promotori dei percorsi di tirocinio;
- il tirocinio formativo e di orientamento non ha finalità produttive, ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza;

dato atto che:

- il tirocinio non può in nessun caso costituire rapporto di lavoro e si configura come completamento del percorso formativo per la messa in pratica delle conoscenze acquisite durante il corso di formazione;
- la sottoscrizione della convenzione di tirocinio non comporterà alcun onere finanziario né retributivo né assicurativo per l'Agenzia;

ritenuto, pertanto, di procedere alla sottoscrizione della convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari con l'Università degli Studi di Bologna per consentire, nel limite delle disponibilità degli uffici ad accogliere tirocinanti, agli studenti che ne facciano richiesta lo svolgimento delle attività formative presso l'Agenzia;

stabilito che:

- ATERSIR e UNIBO convengono di regolare il rapporto di collaborazione nei modi e nei tempi così come indicati nello schema di convenzione allegato al presente atto;
- l'Agenzia favorirà l'esperienza di tirocinio nell'ambiente di lavoro attraverso la messa a disposizione di attrezzature, servizi e dell'assetto organizzativo;
- i percorsi di tirocinio curricolare saranno definiti sulla base di specifici programmi formativi che ne espliciteranno di volta in volta i contenuti formativi, organizzativi e la durata;
- i tirocini potranno essere svolti in tutte le Aree dell'Agenzia;

visto lo schema di convenzione che definisce i criteri e le modalità di attuazione dei tirocini curricolari che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento sub lettera A;

viste:

- la deliberazione n. 10 del 31/07/2012 con cui il Consiglio d'ambito ha nominato l'ing. Vito Belladonna quale Direttore dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti per anni 5 (cinque) a decorrere dal 1 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 11, c. 2, della L.R. n.23/2011;
- la deliberazione n. 14 del 27 febbraio 2017 con cui è stato affidato al Direttore Generale l'esercizio ad interim delle funzioni di responsabile dell'Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione dell'Agenzia;
- il D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

dato atto, altresì, che l'adozione del presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

visti i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche;



DELIBERA

- di accogliere studenti dell'Università di Bologna per tirocini curriculari per la realizzazione di una esperienza formativa sul lavoro, con le modalità ed alle condizioni indicate nella convenzione e nei progetti formativi che verranno sottoscritti per ogni studente in tirocinio in base a quanto previsto dal Regolamento generale dell'Ateneo per lo svolgimento dei tirocini;
- 2. di approvare lo schema di convenzione di cui all'allegato sub lettera "A" alla presente deliberazione il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3. di autorizzare il Direttore, che interviene in nome e per conto dell'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti, alla sottoscrizione della presente convenzione con l'Università di Bologna;
- 4. di dare atto che il Dirigente dell' Area, ovvero il dipendente incaricato di Posizione Organizzativa, che accoglie gli studenti in tirocinio riveste il ruolo di tutore aziendale nei confronti degli studenti/tirocinanti intervenendo nella sottoscrizione del progetto formativo, della valutazione del percorso di tirocinio ed in ogni altro documento inerente il singolo percorso di tirocinio;
- 5. di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 con voto espresso della maggioranza dei componenti per le ragioni motivate in premessa;
- 6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013.



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI
 TIROCINIO
 TRA
 L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, (C.F. 80007010376) con sede in
 Bologna, Via Zamboni n. 33, rappresentata nella persona di:
 Prof. ALESSANDRO BALDI ANTOGNINI (C.F. BLDLSN76M27A944S)
 in qualità di:
 Vice-Presidente Vicario della Scuola di Economia, Management e Statistica
 (d'ora innanzi l'Università)
 E
 ATERSIR (C.F. 91342750378)
 con sede legale in VIA CAIROLI 8/F - 40121 BOLOGNA (BO)
nella persona del Rappresentante Legale:
 VITO BELLADONNA (C.F. BLLVTI60L02D086F)
 (d'ora innanzi Soggetto ospitante)
 PREMESSO CHE
 a) Ai sensi degli artt. 27 e 92 del DPR 382/80 le Università possono stipulare
 "convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della
formazione accademica e professionale" e "convenzioni finalizzate alla
sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo
l'insegnamento".
 b) Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n 196 (e del
DM 142/98 che stabilisce le norme di attuazione della stessa legge), al fine di agevolare
le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare
 momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le



 Università possono promuovere tirocini di formazione e orientamento in imprese a
studenti che abbiano assolto l'obbligo scolastico.
c) Il DM 509/99, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
Atenei", successivamente modificato dal DM 270/04, ha introdotto, tra le attività
formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività
volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del
lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al DM 142/98.
d) In sintonia con le forme di concertazione previste dalla Riforma degli studi
universitari si condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il
mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei
processi formativi per favorire la diffusione della cultura d'impresa.
e) L'Università attraverso la stipula di convenzioni quadro intende offrire:
i) agli studenti attività formative rientranti pienamente nel percorso di studio;
 ii) ai laureandi e/o laureati lo svolgimento di tirocini richiesti per l'ammissione agli
 esami di Stato per l'esercizio delle professioni che richiedono questa esperienza.
 f) Il tirocinio non può in nessun caso costituire rapporto di lavoro.
 g) Il tirocinio non deve essere sostitutivo di manodopera aziendale, di personale assente
 con diritto alla conservazione del posto di lavoro o di prestazione professionale.
h) Si intende per :
i) tirocinio curriculare: il tirocinio rivolto agli studenti che completa il percorso di
studio per il conseguimento del titolo, con attività formative pratiche svolte in strutture
anche esterne all'Ateneo; tale tirocinio favorisce anche un primo incontro con il mondo
del lavoro;
ii) tirocinio di tesi di laurea magistrale o prova finale di laurea: tirocinio curriculare
svolto presso strutture universitarie o esterne all'Ateneo che richiede la partecipazione



continuativa dello studente ad attività pratiche presso il soggetto ospitante, necessarie	a.
predisporre l'elaborato finale o tesi di laurea sulla base di un progetto concordato con	1
relatore;	
iii) tirocinio finalizzato all'accesso all'Esame di Stato: è il tirocinio previsto dalla	
normativa in materia di svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizi	0
di talune professioni e consente di realizzare una reale esperienza lavorativa (pur non	
costituendo, al pari dei tirocini previsti nei punti precedenti, un rapporto di lavoro)	
parallelamente o successivamente al periodo di studio, per la durata e gli obiettivi	
previsti dallo specifico profilo professionale.	
Si conviene e si stipula quanto segue:	
Art. 1 - Premesse	
1) Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.	
Art. 2 - Obblighi del Soggetto ospitante	
1) Il Soggetto ospitante si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture	
studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università per lo svolgimento di tirocini e tesi.	
2) Il Soggetto ospitante favorirà l'esperienza di tirocinio nell'ambiente di lavoro	
attraverso la messa a disposizione di attrezzature, reparti e servizi, l'illustrazione delle	
tecnologie esistenti, dell'assetto organizzativo e dei processi produttivi.	
3) Il numero e la tipologia di tirocinanti accolti sarà stabilito concordemente dalle part	i,
Per ogni tirocinante verrà individuato un tutor incaricato di seguire il tirocinante e di	
attestare, per conto del Soggetto ospitante, le attività svolte. Il tutor dovrà essere	
individuato dal Soggetto ospitante in ragione del ruolo e delle competenze possedute e	
necessarie per supportare il tirocinante nell'apprendimento per tutta la durata del	
tirocinio.	
 4) Il Soggetto ospitante è tenuto a compilare il questionario di valutazione	



	dell'esperienza di tirocinio predisposto dall'Università.	
	Art. 3 - Obblighi assicurativi, sicurezza e prevenzione	
	Le parti si danno reciprocamente atto che:	
	a) i tirocinanti sono coperti con assicurazione dall'Università contro gli infortuni che	
	dovessero subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio, nonché con	
;	assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente	
	causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività;	
	b) il personale universitario, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella	
	presente convenzione, è coperto da assicurazione dall'Università contro gli infortuni	
	che dovesse subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, così come previsto ai	
	sensi di legge, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone	
	e/o cose);	
	c) il personale dipendente dal Soggetto ospitante, impiegato nello svolgimento delle	
	attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione dal Soggetto	
	ospitante contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede dette attività si	
	svolgano, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o	
	cose).	
	2) Le parti si impegnano affinché i tirocinanti vengano formati sui rischi specifici	
	esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e	
	di emergenza adottate in relazione alla propria attività, conformi alla vigente normativa	
	in materia di sicurezza.	
	Art. 4 - Modalità di svolgimento e Programma di tirocinio	
	1) L'Università assegna per ogni tirocinante un tutor accademico, quale responsabile	
	didattico-organizzativo dello svolgimento del tirocinio.	
	2) Il tirocinio curriculare è promosso sulla base di un programma, definito in accordo	



	tra tutor accademico e tutor del soggetto ospitante, che ne espliciti i contenuti formativ	i
	e i contenuti organizzativi, in particolare:	
	a) il nominativo del tirocinante;	
	b) i nominativi del tutore universitario e del tutor del soggetto ospitante;	
	c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi d	i
	presenza presso il soggetto ospitante;	
	d) le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si	
	svolge il tirocinio;	
	e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.	
	Art. 5 - Obblighi del tirocinante	
	1) Il tirocinante è tenuto a:	
	a) svolgere le attività definite dal programma secondo le indicazioni fornitegli dai tuto	g.
	b) rispettare le norme vigenti in materie di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di	
	lavoro applicate dalla struttura ospitante;	
	c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o	
	conoscenze in merito ai processi produttivi o ai prodotti, acquisiti durante lo	
	svolgimento del tirocinio;	
	d) comunicare agli uffici competenti trasferte e modifiche del programma di tirocinio	
	in merito alla presenza oraria presso il soggetto ospitante;	
	e) segnalare agli uffici competenti secondo le modalità previste e comunicate ad avvio	
	tirocinio eventuali situazioni non coerenti con quanto previsto dalla convenzione o dal	
	progetto di tirocinio approvato.	
	Art. 6 – Tirocinio professionalizzante	
	1) Il tirocinio professionalizzante, finalizzato all'esercizio di alcune professioni, è	
	regolato di volta in volta dalla normativa di riferimento, ferma restando la disciplina	
-		



dettata dalla presente convenzione, in quanto compatibile. Art. 7 - Certificazioni 1) Al tirocinante può essere rilasciato dall'Università un registro presenze. Il registro presenze, compilato dal tirocinante, è controfirmato, al fine della certificazione delle presenze e dell'attività svolta, dal responsabile del Soggetto ospitante o suo delegato. Art. 8 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto a trattamento dei dati personali 1) Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. Art. 9 - Risultati dell'attività
Art. 7 - Certificazioni 1) Al tirocinante può essere rilasciato dall'Università un registro presenze. Il registro presenze, compilato dal tirocinante, è controfirmato, al fine della certificazione delle presenze e dell'attività svolta, dal responsabile del Soggetto ospitante o suo delegato. Art. 8 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto a trattamento dei dati personali 1) Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
Art. 7 - Certificazioni 1) Al tirocinante può essere rilasciato dall'Università un registro presenze. Il registro presenze, compilato dal tirocinante, è controfirmato, al fine della certificazione delle presenze e dell'attività svolta, dal responsabile del Soggetto ospitante o suo delegato. Art. 8 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto a trattamento dei dati personali 1) Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
Art. 7 - Certificazioni 1) Al tirocinante può essere rilasciato dall'Università un registro presenze. Il registro presenze, compilato dal tirocinante, è controfirmato, al fine della certificazione delle presenze e dell'attività svolta, dal responsabile del Soggetto ospitante o suo delegato. Art. 8 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto a trattamento dei dati personali 1) Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
Art. 7 - Certificazioni 1) Al tirocinante può essere rilasciato dall'Università un registro presenze. Il registro presenze, compilato dal tirocinante, è controfirmato, al fine della certificazione delle presenze e dell'attività svolta, dal responsabile del Soggetto ospitante o suo delegato. Art. 8 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto a trattamento dei dati personali 1) Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
1) Al tirocinante può essere rilasciato dall'Università un registro presenze. Il registro presenze, compilato dal tirocinante, è controfirmato, al fine della certificazione delle presenze e dell'attività svolta, dal responsabile del Soggetto ospitante o suo delegato. Art. 8 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto a trattamento dei dati personali 1) Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
presenze, compilato dal tirocinante, è controfirmato, al fine della certificazione delle presenze e dell'attività svolta, dal responsabile del Soggetto ospitante o suo delegato. Art. 8 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto a trattamento dei dati personali 1) Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
presenze, compilato dal tirocinante, è controfirmato, al fine della certificazione delle presenze e dell'attività svolta, dal responsabile del Soggetto ospitante o suo delegato. Art. 8 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto a trattamento dei dati personali 1) Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
presenze e dell'attività svolta, dal responsabile del Soggetto ospitante o suo delegato. Art. 8 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto a trattamento dei dati personali 1) Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
Art. 8 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto a trattamento dei dati personali 1) Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
personali 1) Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
I) Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
normativa vigente in materia.
Art. 9 - Risultati dell'attività
1) La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati prodotti
nell'ambito dell'attività di tirocinio è rimessa a specifici accordi in tal senso occorsi tra
il tirocinante e il Soggetto ospitante. Gli accordi predetti fanno salvi in ogni caso il
diritto morale del tirocinante alla paternità dei risultati eventualmente prodotti e il
diritto alla pubblicazione degli stessi, ferma restando la tutela di eventuali informazioni
riservate del soggetto ospitante.
Art. 10 – Oneri finanziari
1) La realizzazione del tirocinio non comporta alcun onere finanziario per il Soggetto
ospitante e per l'Università se non quelli previsti dalla normativa vigente.
Art. 11 – Durata
La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di
3 anni.
2) Le parti possono recedere unilateralmente dandone comunicazione scritta a mezzo
PEC. Eventuali tirocini in corso devono comunque essere portati a termine.



Art. 12 Imposta di bollo e registrazione	
1) La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ed a registrazione in caso	
 d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86/131, le spese di bollatura	
e di registrazione sono a carico della parte richiedente.	~
 Bologna,	
 (firma per l'Università)	
Prof. ALESSANDRO BALDI ANTOGNINI	
Vice-Presidente Vicario della Scuola di Economia, Management e Statistica	
, ,	
(firma per il Soggetto ospitante)	
Il Rappresentante Legale o suo delegato VITO BELLADONNA	



Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 64 del 27 settembre 2017

Oggetto: tirocini curriculari per studenti iscritti ai corsi di laurea dell'Università degli Studi di Bologna. Approvazione schema di convenzione.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il direttore F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 27 Settembre 2017



Il Presidente F.to Sindaco Tiziano Tagliani

Il Direttore F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs $18.08.2000~\rm n^{\circ}$ 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 9 Ottobre 2017

Il Direttore F.to Ing. Vito Belladonna